

Repertorio N. 85.597

Raccolta N. 26.043

Dott. Giovanni Battista
MATTARELLA
NOTAIOVERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro luglio duemiladiciannove (24.07.2019).

In Trezzo sull'Adda, in via Pietro Nenni n. 16, alle ore diciannove.
Innanzi a me, dr Giovanni Battista MATTARELLA, Notaio in Trezzo sull'Adda, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SI COSTITUISCE

- **CORTI Mario Natale**, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 9 gennaio 1967, domiciliato per la carica in Trezzo sull'Adda, via Carcassola n. 4.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci dell'associazione

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE AZZURRA O.N.L.U.S."

con sede in Trezzo sull'Adda, via Carcassola n. 4, codice fiscale 91500110159, iscritta (con effetto dal 16 novembre 1993), al foglio n. 311, progressivo n. 1237, sezione Sociale, del Registro Generale Regionale del Volontariato, ai sensi dell'art.15 della L.R. 22/93, per riunirsi in Assemblea allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Omissis;
2. Adeguamento Statuto Societario;
3. Varie ed eventuali.

Il comparente dà atto che l'assemblea è stata convocata a mezzo messaggio di posta elettronica, annuncio pubblicato sul sito "www.croceazzurratrezzo.it" e sulla pagina "Facebook" dell'associazione, nonché mediante lettera affissa in bacheca presso la sede legale dell'associazione, il 6 luglio 2019, e mi invita a voler dare atto dei lavori dell'assemblea e delle delibere che la stessa assumerà.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la Presidenza esso comparente, il quale, in tale veste, constata che, essendo stata preventivamente convocata a termini di legge e di Statuto, a mezzo dei suddetti avvisi di convocazione, l'Assemblea può reputarsi regolarmente costituita ed atta a **deliberare in seconda convocazione**, atteso che la prima convocazione è andata deserta, essendo presenti in proprio e per delega:

a) n. 57 (cinquantasette) soci, in proprio e per delega, su un totale di n. 161 (centosessantuno) soci aventi diritto al voto: l'elenco nominativo dei soci partecipanti, contenente l'identità degli stessi, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, si allega al presente Atto sub "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

b) del Consiglio di Amministrazione in carica, il signor CORTI Mario Natale, quale Presidente, i signori BATTAGLIA Mirco e CAGLIANI Luca, entrambi quali Vice-Presidenti, ed i signori INVERNIZZI Daniela Maria, BOTTA Claudio, FUMAGALLI Raffaella, GEROMINI Valentina, NAPOLI-

Registrato a Milano 2
il 30/07/2019
al n. 19287
serie 1T
Euro 200,00



TANO Patrizia e GEDDO Stefano, quali Consiglieri, avendo giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri COMOTTI Celeste e SOTTOCORNO Patrick.

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

L'assemblea approva il proposto ordine del giorno, dichiarandosi sufficientemente informata sugli argomenti ivi contenuti, e decide di passare senz'altro alla discussione.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti le ragioni che rendono necessario adeguare lo statuto dell'associazione alle norme introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"), e successive modifiche.

All'uopo il Presidente dà lettura di un testo di Statuto che, se approvato dall'Assemblea, disciplinerà e regolerà la vita dell'associazione, a decorrere dal giorno in cui la stessa sarà iscritta nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", illustrando dettagliatamente gli aspetti salienti e peculiari introdotti dalla detta normativa.

A questo punto, l'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

d e l i b e r a

1) di adottare, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"), e successive modifiche, a decorrere dal giorno in cui l'Associazione in parola sarà iscritta nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", il nuovo Statuto proposto dal Presidente che, composto da 39 (trentanove) articoli, al presente Atto si allega sub "B", previa lettura da me data al comparsante, Statuto che, anche con riferimento agli aspetti salienti della citata riforma normativa, prevede:

- * la modifica della denominazione, con l'introduzione dell'acronimo "ODV" e la soppressione dell'espressione "O.N.L.U.S.";
- * l'introduzione dell'emblema dell'associazione costituito da una croce azzurra cerchiata su sfondo bianco;
- * che l'Associazione sia amministrata dall'Organo di Amministrazione o Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti;
- * una nuova articolazione degli scopi associativi, nonché l'introduzione dei principi associativi fondamentali, delle attività di interesse generale, delle azioni conseguenti e delle attività secondarie e sussidiarie, il tutto in conformità ed aderenza al dettato del nuovo testo normativo;
- * una migliore formulazione dei diritti e dei doveri dei soci, nonché delle cause di incompatibilità e perdita della qualità di socio;
- * una maggiore dettagliata previsione circa la disciplina delle entrate, del patrimonio e degli strumenti di rendicontazione;
- * che il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto del
guatezza del
al suo corre
posto da tre
membro scelta
dell'art. 235

* la nomina
legale (ai s
sive modific
non sia stata
* l'elencazi
* che le ent
gli aderenti
convenzioni;
finalizzati a
zioni e lasc
finanziarie;
di beni acqu
da vendita d
direttamente
alimenti e be
gione del car
rivanti da al
condarie e st
cui all'art.

2) di dare n
dell'associaz
soppressioni
chieste dall
stesso.
Indi, null'al
parola, il Pr
re diciannove

Spese, impos
l'Associazione
Il presente A

richiesto io
parente, che
Scritto da pe
due fogli, cin
Firmato Corti
Firmato Giova

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed al suo corretto funzionamento, spettano all'organo di controllo, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno un membro scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2397 c.c.;

* la nomina obbligatoria, da parte dell'assemblea, di un revisore legale (ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni), sempre che la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo;

* l'elencazione dei libri sociali obbligatori;

* che le entrate dell'associazione siano costituite: dalle quote degli aderenti; da contributi di privati; da rimborsi derivanti da convenzioni; da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; da donazioni e lasciti testamentari e obblazioni; da rendite patrimoniali e finanziarie; da attività di raccolta fondi; da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione; da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.4, comma terzo, del D.Lgs. 117/2017;

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione di apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche allo Statuto sopra adottato, che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione dello stesso.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore diciannove e trenta.

* * *

Spese, imposte e conseguenti del presente Atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente Atto viene sottoscritto alle ore diciannove e trenta.

E

richiesto io Notaio ho rogato il presente Atto, da me letto al comparente, che lo approva.

Scritto da persona fida da me diretta e da me completato, occupa di due fogli, cinque facciate intere e quanto alla sesta scritta sin qui.

Firmato Corti Mario Natale

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)



ELENCO SOCI ASSEMBLEA DEL 24 LUGLIO 2019

Soci presenti n. 37 + 20 deleghe

Mario Corti
Battaglia Mirco
Cagliani Luca
Bolla Dario
Napolitano Patrizia
Geromini Valentina
Fumagalli Raffaella
Invernizzi Daniela
Botta Claudio
Geddo Stefano
Mattavelli Maria
Cereda Elena
Mattavelli Giuseppe
Colombo Lorenzo
Ciaramitaro Sandra
Pitotti Kathya
Spigolon Marco
Teli Andrea
Biffi Gloria
Aristei Fabrizio
Tomiello Carlo
Cagliani Fabio
Ballerini Filippo
D'Acconti Santa
Ferraro Maria Alessandra
Sossa Edvige
Rossin Luca
Pili Rossano
Pirola Barbara
Monzani Stefano
Galli Alberto
La Porta Erminio
Dosi Daniele
Ciampini Ombretta
Filisetti Stefano
Scarabelli Angelo
Foiadelli Simone

e con deleghe

Casati Roberta delega Mattavelli Maria
Galleani Nicoletta delega Mattavelli Giuseppe
Bizzarri Alessia delega Tomiello
Giordano Beatrice delega Rossin Luca
Merisi Guia delega Biffi Gloria
Gabbi Maurizio jr delega Cereda Elena
Maggioni Giovanni delega Dosi Daniele



Aloia Olga delega Pitotti Kathyia
Cornotti Celeste delega D'Acconti Santa
Mapelli Corinna delega Ballerini Filippo
Sottocorno Patrick delega Cagliani Fabio
Di Dio Lavore Ian delega Monzani Stefano
Iacono Giancarlo delega Pili Rossano
Balestra Marco delega Aristei Fabrizio
La Cauza Elisa delega Bolla Dario
Ghidotti Corrado delega Colombo Lorenzo
Gentili Pierangela delega Ciaramitaro Sandra
Torri Gabriele delega La Porta Erminio
Marchi Stefano delega Ferraro Maria Alessandra
Bifera Francesco delega Pirola Barbara

TOTALE 37 + 20 Deleghe

Attilio Natile
Paula Salsola



Allegato

È costit

con sede

vamente i

L'Associa

sente st

modifiche

L'emblem

chiata su

L'Associa

solidariz

L'Associa

favore de

stituzion

alla disc

L'Associa

attività

presente

dei volon

L'Associa

sociativa

tuità de

fornite d

tendersi

senza fir

di solida

L'attivit

alla gene

L'Associa

civile, s

dei valor

cietà più

diritti d

della sol

L'Associa

a) promuc

trastare

b) promuc

lettivi e

c) contri

lare nei p

d) favori

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE AZZURRA ODV"

con sede nel comune di Trezzo sull'Adda, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce azzurra cerchiata su sfondo bianco.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita asso-

ciativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore, per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

b) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi primo e secondo, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17;

d) protezione civile, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17.

4bis - Azioni conseguenti

In particolare, l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a. interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;

d. gestione di servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente, o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. donazioni di sangue e organi;

g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collabo-

razione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo Settore.

4ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Sono soci dell'Associazione coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è, comunque, tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle superiori lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle superiori lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con



avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle superiori lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.4, comma terzo, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" e ne cura la pubblicazione nel proprio sito Internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore, a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 del codice civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.



Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consen-

si, è eletto il candidato più anziano per appartenenza all'Associazione.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;



- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina, inoltre, un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente, con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purchè supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva, composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti, senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.



Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Proviviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide, altresì, sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.
In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione,
l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato Corti Mario Natale

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)

La presente copia in 10 fogli tutti
da me firmati, è conforme all'originale
e si rilascia per uso fiscale.
Trezzo sull'Adda, 31 luglio 2019.



[Handwritten signature in blue ink]